



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81 UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 15 DEL 7/10/2020

Sommario

Ufficio d'Ambito di Bergamo	1
TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Tipologia di violazioni	3
Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio	3
Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento.....	3
Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido.....	4
Art. 6 – Concorso di persone	5
Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione	5
Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa.....	5
TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE	6
Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura	6
Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito	6
Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria	6
Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio.....	7
TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE	7
Art. 13 – Notifica dell'ordinanza di ingiunzione	7
Art. 14 – Archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio e refusione delle spese d'ufficio .	7
Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione	8

TITOLO IV – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE	8
Art. 16 – Pagamento della somma di cui all’ordinanza di ingiunzione.....	8
Art. 17 – Spese d’ufficio.....	9
Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte.....	9
TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE	10
Art. 19 – Costituzione in giudizio.....	10
Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali	10
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 21 – Rinvio	10
Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità.....	11
Allegato 1.....	11
Tabelle metodologiche	11
Tabelle finali	15

TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la L. 689/81 e su delega della Provincia di Bergamo di cui alla delibera di CP n. 45 del 8/10/2018.

Art. 2 - Tipologia di violazioni

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono, in particolare, quelle concernenti:

- a) Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 D.lgs. 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro;
- b) Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III D.lgs. 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro.

2. Le violazioni di cui al comma 1. sono accertate mediante controlli degli scarichi nella rete fognaria pubblica svolti direttamente da personale dell'Ufficio d'Ambito .

Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.

2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.

3. I termini di cui al comma 2 decorrono :

Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.

Dalla ricezione degli esiti dei campionamenti analitici svolti dall'Ufficio d'Ambito come stabilito all'art. 2 comma 2.

4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo Forestale, Polizia, Carabinieri). Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento

Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:

- a) Data, ora e luogo dell'accertamento
- b) Generalità e qualifica del verbalizzante

- c) Generalità del trasgressore
- d) Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- f) individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81
- g) nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
- h) nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate;
- i) le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
- j) l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
- k) la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:

- commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare
- omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare

2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:

- alla sua diligenza
- alla sua autonomia
- al suo potere decisionale

3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:

- a. il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
- b. la persona rivestita dell'autorità/ incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
- c. la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.

4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81

2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.

Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingungere procederà ad una semplice somma algebrica.

2. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.

2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.

3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

4. L'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta dell'utente, può consentire che le audizioni di cui alla comma 2 possano aver luogo anche in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di piattaforme dedicate (es *skype* etc). Dell'accesso a tale modalità viene recata altresì opportuna informativa sul verbale di accertamento di trasgressione.

Il trasgressore e/o l'obbligato solidale interessati, entro il termine di cui al comma 1, inoltreranno richiesta di audizione in modalità telematica all'indirizzo PEC info@pec.atobergamo.it, fornendo i riferimenti indispensabili a stabilire il collegamento (account) di tutti coloro che riterranno di intervenire e allegando altresì i documenti di identità di tutti i partecipanti; si provvederà ad inviare eventuale delega qualora il trasgressore intenda farsi rappresentare in seno all'audizione come previsto al comma 2.

Ricevute le succitate informazioni gli uffici procederanno a formale convocazione con l'indicazione di data e ora in cui avrà luogo la "video audizione".

Il verbale di cui al comma 2, a conclusione dell'audizione, verrà inoltrato a mezzo pec all'indirizzo del trasgressore affinché questi, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data di notifica dello stesso, possa integrarlo, laddove ritenuto, fornendo riscontro sempre a mezzo di posta elettronica certificata. Gli uffici, acquisite le integrazioni, inoltreranno all'interessato il verbale nella sua formulazione definitiva che come tale si intenderà condiviso tra le parti. Qualora all'invio del verbale di audizione non faccia seguito alcuna comunicazione da parte dell'interessato, nei termini indicati, allora il verbale si considererà definitivamente condiviso tra le parti e come tale non soggetto a successive modifiche.

TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore, dal consulente legale dell'ufficio d'Ambito, dal dipendente dell'Ufficio, con qualifica di quadro, preposto all'istruttoria nell'ambito del procedimento sottoposto alla Commissione per quanto di competenza, nonché dall'incaricato dell'Ufficio d'Ambito che ha eseguito il controllo.

2. Le Commissioni hanno funzione meramente consultiva.

Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L'Ufficio d'Ambito conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.

2. E' facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della relativa Commissione.

3. Le ordinanze di ingiunzione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:

a. gravità della violazione

- b. l'opera svolta dalla Ditta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
- c. la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.

3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 12 - Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE

Art. 13 – Notifica dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'ordinanza di ingiunzione nella forma di documento digitale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificata in copia conforme all'originale digitale secondo le procedure di spedizione previste dalla Legge per gli atti giudiziari.
2. I destinatari dell'ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

Art. 14 -Archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio e refusione delle spese d'ufficio

1. Nei casi in cui, successivamente alla contestazione della violazione, l'Ufficio d'Ambito accerti definitivamente, in seno alla Commissione Consultiva di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'insussistenza della violazione qualora la prescrizione, risulti ottemperata, sebbene con metodi e procedure difformi da quelli richiesti dall'Autorità in sede di autorizzazione, dispone l'archiviazione del procedimento.
2. In tutti i casi di cui al precedente comma, l'individuato trasgressore/obbligato solidale sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio poiché il procedimento amministrativo sanzionatorio è stato erroneamente attivato per negligenza dello stesso/stessi.
3. La refusione delle spese d'ufficio verrà richiesta al trasgressore nel successivo termine di 90 giorni decorrenti dalla data della Commissione Consultiva di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio, per insussistenza della violazione, non comporta l'assunzione da parte dell'Ufficio d'Ambito di alcun provvedimento formale trattandosi di decisione favorevole al trasgressore/obbligato solidale che, come tale, non necessita di notifica agli interessati, non producendo alcun effetto lesivo della sfera dei riceventi eccetto che per tutti i casi di cui al comma 2.

5. Per tutti i casi di cui al comma 1, l'archiviazione del procedimento avverrà con provvedimento espresso e motivato con il quale, contestualmente, verrà richiesta al trasgressore/obbligato solidale la refusione delle spese d'ufficio come quantificate all'art 17 del presente regolamento.

Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'Ufficio d'Ambito decreta la revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.

2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio d'Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Ufficio d'Ambito di Bergamo, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.

2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art.9.

3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.

4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.

5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

6. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 17 – Spese d’ufficio

1. All’importo della sanzione da ingiungersi va sommato un ulteriore importo forfettario di euro 40,00 a copertura delle spese vive sostenute dall’Ufficio d’Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 7/10/2020.

Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

1 Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, anche ratealmente, ovvero ad avanzare istanza di rateizzazione, né tantomeno a proporre opposizione avanti ai competenti Tribunali, l’Ufficio d’Ambito, nei successivi 30 giorni, provvede ad inoltrare all’interessato nota di sollecito a regolarizzare la propria posizione con l’indicazione dell’ulteriore termine di trenta giorni entro il quale provvedere.

2 L’interessato, ricevuto il sollecito di cui al comma 1 e al fine di regolarizzare la propria posizione, potrà alternativamente:

- pagare la somma complessivamente ingiunta (al netto delle rate già versate nel caso di pagamenti già rateizzati)
- avanzare istanza di rateizzazione della somma ingiunta o riprendere il corretto versamento delle rate immotivatamente sospese
- laddove la somma ingiunta sia già oggetto di rateizzazione, fare istanza di riformulazione del piano di rateizzazione affinché lo stesso risulti di maggior favore; in tal caso occorrerà trasmettere nuova documentazione che le peggiorative condizioni economiche insorte che, come tali, non consentono di ottemperare ai pagamenti nei termini e nelle modalità originariamente impartite.

3 Trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore abbia regolarizzato la propria posizione secondo quanto stabilito al precedente comma 2, l’Ufficio d’Ambito procede alla riscossione coattiva della somma ingiunta ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i., che prevede, al comma 5, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.

4 Per quanto previsto al sopraccitato comma 3, l’Ufficio d’Ambito provvede alla predisposizione del ruolo per la riscossione coattiva inoltrandolo, tramite apposita piattaforma informatica, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, che provvede alle verifiche formali del ruolo ed al successivo inoltro dello stesso all’Ufficio d’Ambito per la sottoscrizione.

5 Il ruolo, formalmente corretto e completo di tutti i suoi dati, sottoscritto dall’Ufficio d’Ambito, è trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA per la notifica della cartella esattoriale.

6 Il destinatario della cartella esattoriale, alla notifica della stessa può effettuare richiesta di rateizzazione dell’importo indicato direttamente dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA ovvero predisporre una richiesta di sgravio o di sospensione del procedimento che Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA provvederà ad inoltrare all’Ufficio d’Ambito.

7 In caso di richiesta di sgravio o sospensione l’Ufficio d’Ambito, a seguito delle dovute istruttorie, provvede a dare notizia dell’accettazione ovvero del diniego all’Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che effettuerà

le successive operazioni rapportandosi con il trasgressore/obbligato in solido, seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito.

8 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica della cartella esattoriale senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma dovuta ovvero abbia avanzato istanza di rateizzazione, o di ulteriore rateizzazione qualora trattasi di sanzione già rateizzata, ovvero di sgravio o sospensione, l'Ente riscossore provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto per conto dell'Ufficio d'Ambito.

TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE

Art. 19 – Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale può proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero

2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi (*fumus boni iuris e periculum in mora*), disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

3. L'Ufficio d'Ambito si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali

1 Il trasgressore/obbligato solidale che intende contestare la cartella di pagamento, di cui all'art. 18, deve proporre opposizione davanti al competente Tribunale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella di pagamento, come esplicitato al successivo comma.

2 Il trasgressore, obbligato solidale, potrà, secondo le modalità indicate nella cartella di pagamento medesima, proporre:

a) Opposizione ai sensi dell'art. 22 e s.s. della L. 689/81 e s.m.i . qualora contesti la mancata notificazione dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento di trasgressione;

b) Opposizione ai sensi dell'art. 615 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tali da incidere sul diritto di procedere esecutivamente (es. pagamento della sanzione);

c) Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della relativa notifica.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al D.lgs. 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.

Allegato 1 Tabelle metodologiche

NON CONFORMITA' DEI LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA				PUNTEGGIO
POSIZIONE AUTORIZZATORIA DELL'IMPRESA	Regolarmente autorizzata allo scarico in pubblica fognatura	Autorizzata o in attesa di rilascio a seguito di istanza presentata nei termini		0
		In attesa di rilascio a seguito di istanza tardiva		1
		Non Autorizzata senza note di sollecito da parte dell'Ufficio d'Ambito		2
		Non autorizzata con note di sollecito da parte dell'Ufficio d'Ambito		4
GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE	Numero dei parametri per cui si è accertata la non conformità (amministrativa)	Da 1 a 2		2
		Da 3 a 5		4
		Oltre 5		6
	Entità dei superamenti accertati (x)	Tolleranza $x < 50\%$		Fino a 2
		$50\% < x < 250\%$		Oltre 2 e fino a 4
		$x > 250\%*$		Oltre 4 e fino a 8
	Tipologia dei parametri per cui si è accertata la non conformità (amministrativa)	Parametri con limiti allo scarico non derogati		0
		Parametri con limiti allo scarico derogati		4
	Presenza di altri superamenti accertati	Non vi sono altri superamenti		
Vi sono altri procedimenti sanzionatori già avviati/conclusi			4	
Vi sono altri superamenti in capo alla stessa Ditta non accertati dall'Ufficio d'Ambito		Superamento altri parametri diversi dai precedenti accertati	Superamento da 1 a 2 parametri	1
			Superamento da 3 parametri e oltre	2
	Superamento per lo stesso parametro già	Solo per lo stesso parametro già accertato	1	

OPERA SVOLTA DALLA DITTA PER L'ELIMINAZIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE			precedentemente accertato	in precedenza		
				Solo per gli stessi parametri già accertati in precedenza	2	
				Per lo stesso parametro già accertato in precedenza più altri	Da 3 fino a 6	
	Tempestività nell'intervenire	Intervento istantaneo (precedentemente alla notifica del verbale di accertamento)				Fino a -5
		Intervento celere (non appena ricevuto il verbale di accertamento – scritti difensivi/audizione)				Fino a -3
		Intervento non attuato perché non ritenuto necessario	Intervento non attuato e controlli successivi negativi per tutti i parametri analizzati		Fino a 1	
			Intervento non attuato e controlli successivi positivi solo per altri parametri differenti		Fino a 2	
			Intervento non attuato e controlli positivi per uno o più parametri precedenti oltre ad altri parametri		Fino a 3	
		Intervento tardivo (oltre i 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento)				Fino a 5
		Intervento inesistente, trasmissione scritti difensivi e mancato inoltrare analisi dei reflui e assenza di successivi campionamenti				Fino a 10
		Intervento inesistente e mancato riscontro all'atto di diffida e assenza di successivi campionamenti				Fino a 15
	Efficacia delle azioni intraprese	L'intervento attuato ha reso lo scarico conforme per tutti i parametri di cui è stato accertato il superamento (comprovato da nuove analisi)				0
		L'intervento attuato ha migliorato la qualità complessiva dello scarico, pur tuttavia permangono dei parametri non conformi				Fino a 2
		Non si ha prova che le azioni intraprese possano avere generato effetti positivi				Oltre 2 e fino a 6
	Entità delle azioni intraprese	Gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione straordinaria (ad es. cambio depuratore) / nuovi investimenti				0
		Gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione ordinaria (ad es. pulizia manufatti/impianti/procedure operative)				1

PERSONALITA' DELLA DITTA E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE	Non è stato attuato alcun intervento	4
	Pubblica amministrazione, impresa individuale	Fino a 1
	s.r.l., s.a.s., s.n.c.	Oltre 1 e fino a 2
	S.p.A.	Oltre 2 e fino a 4

*in presenza di superamenti di 2 o più parametri viene calcolato il valore medio del peso arrotondato per difetto

MANCATO OTTEMPERAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO (mancata trasmissione della documentazione sotto riportata)		PUNTEGGIO
TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE NON OTTEMPERATA	Progetto di impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio, movimentazione delle materie prime e/o prodotti finiti e quelle di transito degli automezzi in adeguamento di quanto previsto da RR 4 del 24/03/2006	1.5
	Presentazione di un progetto finalizzato ad illustrare le soluzioni da adottarsi al fine del legittimo esercizio dello scarico in conformità ai valori limite, nella fattispecie di limiti allo scarico derogati per periodi temporali definiti	1.5
	Progetto finalizzato a eliminare le portate meteoriche eccedenti la prima pioggia recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma	1.5
	Progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma	1.5
	Progetto finalizzato al controllo delle portate delle acque meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica prevedendo la volanizzazione delle stesse garantendo quindi una portata non superiore a 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante drenata e relativo collaudo	1.5
	Rispetto della portata massima dello scarico industriale indicato in autorizzazione	1.5
	Progetto teso a ridurre il consumo di acqua impiegata per scambio termico e il relativo scarico in rete fognaria e l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque e/o sistemi di scambio termico alternativi	1.5
	Progetto di distoglimento delle acque di raffreddamento indiretto provenienti dallo spurgo delle caldaie dai reflui industriali originati dalle	1.5

OPERA SVOLTA DALL'DITTA PER L'ELIMINAZIONE O ATTENUAZIONE DELLA VIOLAZIONE	attività produttive, attualmente inviate al sistema di depurazione			
	Installazione/adequamento di idonei pozzetti di campionamento su ognuna delle reti di raccolta separata prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica		1.5	
	Realizzazione volume di emergenza tale da consentire l'accumulo e lo stoccaggio delle acque reflue industriali nel caso in cui sia necessario sospendere temporaneamente lo scarico in pubblica fognatura per manutenzione su reti e impianti		1.5	
	Predisposizione di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali e predisposizione alla chiusura immediata del collegamento delle canaline/caditoie dei piazzali alla rete fognaria		1.5	
	Pulizia periodica dei piazzali, manufatti, ecc.		1.5	
	Installazione dispositivi di misurazione e registrazione della portata, manutenzione e segnalazione anomalie e guasti		1.5	
	Installazione campionatore automatico per il prelievo dei reflui		1.5	
	Realizzazione di qualsiasi altro intervento indicato in autorizzazione		1.5	
	Trasmissione certificazione a firma di tecnico abilitato indicativa della data di fine lavori e la conformità dei lavori al progetto approvato		1	
	Trasmissione relazione di efficienza del trattamento depurativo		1	
	Trasmissione referti analitici dei reflui		1	
	Trasmissione di planimetrie, relazioni tecniche, registri di manutenzione, e/o progetti differenti da quelli sopra indicati e di ogni altra documentazione richiesta in autorizzazione		1	
	Trasmissione documentazione comprovante il corretto smaltimento come rifiuto di ciò che non è autorizzato a recapitare in pubblica fognatura		1	
	TEMPORALITA' DELLE PRESCRIZIONI	Ottemperamento nei termini indicati ovvero entro i termini prorogati	Ottemperamento completo	0
			Ottemperamento parziale	0.5
		Ottemperamento oltre i termini indicati senza che sia stata avanzata istanza di proroga	Ottemperamento completo	0.5
			Ottemperamento parziale	1
	Mancato ottemperamento		Fino a 2	
	Prescrizioni indicate solo sulla nuova autorizzazione		0.5	

PERSONALITA' DELL'DITTA E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE	Prescrizioni già indicate nella precedente autorizzazione e mai ottemperate (e non sanzionate) e riportate nella nuova autorizzazione	Fino a 3
	Pubblica amministrazione, impresa individuale	Fino a 0.5
	s.r.l., s.a.s., s.n.c.	Oltre 0.5 e fino a 1
	S.p.A.	Oltre 1 e fino a 2

Tablelle finali

NON CONFORMITA' DEI LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	
SOMMATORIA PUNTEGGI	IMPORTO SANZIONE
Da 1 a 3	3.000,00 Euro
Da 4 a 6	4.500,00 Euro
Da 7 a 9	6.000,00 Euro
Da 10 a 12	7.500,00 Euro
Da 13 a 15	9.000,00 Euro
Da 16 a 18	10.500,00 Euro
Da 19 a 21	12.000,00 Euro
Da 22 a 24	13.500,00 Euro
Da 25 a 27	15.000,00 Euro
Da 28 a 30	16.500,00 Euro
Da 31 a 33	18.000,00 Euro
Da 34 a 36	19.500,00 Euro
Da 37 a 39	21.000,00 Euro
Da 40 a 42	22.500,00 Euro
Da 43 a 45	24.000,00 Euro
Da 46 a 48	25.500,00 Euro
Da 49 a 51	27.000,00 Euro
Da 52 a 54	28.500,00 Euro
55	30.000,00 Euro

MANCATO OTTEMPERAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO	
SOMMATORIA PUNTEGGI	IMPORTO SANZIONE
Da 0.5 a 3.5	1.500,00 Euro
Da 4 a 7	3.000,00 Euro
Da 7.5 a 10.5	4.500,00 Euro
Da 11 a 14	6.000,00 Euro
Da 14.5 a 17.5	7.500,00 Euro
Da 18 a 21	9.000,00 Euro
Da 21.5 a 24.5	10.500,00 Euro
Da 25 a 28	12.000,00 Euro
Da 28.5 a 31.5	13.500,00 Euro
Da 32 a 34.5	15.000,00 Euro